



COMUNE DI OLBIA

**Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Affari Generali e Provveditorato**

Ufficio Elettorale

**Tel. 0789 - 52216 – e-mail de.uffelettoriale@comune.olbia.ot.it – Pec
servizio.elettoriale@pec.comuneolbia.it**

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISTO DI UNA TESTINA DI STAMPA E FORNITURA NETWORK PRINTSERVER PER STAMPANTE AD AGHI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE.

Art. 1

OGGETTO: ACQUISTO TESTINA DI STAMPA E FORNITURA NETWORK PRINTSERVER PER STAMPANTE AD AGHI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE.

La procedura ha per oggetto l'acquisto di una testina di stampa e fornitura network printserver per l'ufficio elettorale.

Art.2

Procedura di affidamento

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, mediante TD, con l'impiego del MEPA di Consip S.p.A.

Art.3

Contratto

Il contratto verrà stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Tra il Comune di Olbia e l'Affidatario verrà stipulato un contratto in forma di scrittura privata non autenticata generato dalla piattaforma di Consip S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dall'affidamento.

Art. 4

Spese Contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto, saranno a carico dell'affidatario. La forma del contratto consisterà nell'invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale del Dirigente competente alla spesa.

Art.5

Durata contrattuale

Il contratto avrà la durata di mesi 1 dalla stipula del contratto.

La prestazione come da preventivo dovrà essere eseguita entro un mese dalla stipula del contratto. L'ordinativo dovrà essere consegnato, installato e reso pienamente funzionante presso l'Ufficio Elettorale entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto/affidamento. L'operatore economico dovrà provvedere a tutte le attività necessarie alla corretta installazione e montaggio, nonché al collegamento alla rete informatica e verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature fornite (come confermato, per le vie brevi, in data 21 settembre 2026).

Art.4

Corrispettivo

Il corrispettivo da corrispondere alla ditta affidataria è pari a **€ 680,00 oltre iva al 22%**, per un totale di **€ 829,60**, così come da preventivo del 16/06/2026, confermato, per le vie brevi, in data 15/09/2026 ed acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n. 120057 del 16/09/2026 e verrà liquidato dal Comune di Olbia entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura elettronica emessa dalla Ditta affidataria, previo controllo della regolarità contributiva (DURC). I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **J65OW6**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- descrizione del servizio;
- numero e data della determinazione del Dirigente di Settore che verrà comunicata al momento dell'affidamento;
- numero del CIG che verrà comunicato al momento dell'affidamento;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione. Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Le fatture, intestate al **Comune di Olbia – Servizio Elettorale Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909** - codice univoco ufficio: **J65OW6**.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art.6

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario/aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 7

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

ART. 8

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Il pagamento delle fatture all'affidatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto-legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Certificazione di regolare esecuzione

Le prestazioni contrattuali sono soggette a certificazione di regolare esecuzione al fine di attestarne la conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato, nella richiesta di preventivo e nel contratto.

La certificazione di regolare esecuzione è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e dell'acquisizione del DURC regolare dell'Operatore Economico.

Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è emesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni ed è trasmesso all'Operatore Economico per presa visione.

Il pagamento del saldo è subordinato all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e all'accertamento della regolarità contributiva dell'Operatore Economico.

La certificazione di regolare esecuzione dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la dichiarazione che certifica la regolare esecuzione.

In seguito all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ed alla restituzione della stessa debitamente firmata da parte dell'appaltatore, quest'ultimo potrà emettere fattura.

Art. 10

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 11

Garanzia definitiva

Per la presente procedura, la garanzia definitiva non viene richiesta considerato l'importo del servizio inferiore ad € 20.000 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento per l'affidamento mediante procedura sottosoglia, approvato **con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/04/2024.**

Art. 12-

Revisione dei prezzi

Considerata la natura del servizio oggetto dell'affidamento, nonché la durata limitata del contratto e trattandosi di prestazione ad esecuzione istantanea, non si procede all'applicazione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'ALLEGATO II.2-bis

Art. 13

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal Correttivo

2024. Il contratto dovrà intendersi comunque risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di subappalto non autorizzato.

Art. 14

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Tempio Pausania.

Art. 15

Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 23/04/2024 e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link <https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

Art. 16

Procedura di ricorso

Ai sensi del D.lgs. 104/2010, gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, unicamente mediante ricorso al TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione del provvedimento da impugnare.

Art.17

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Olbia.

Art.18

Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di servizio le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera d'invito/disciplinare di gara all'art. ..., che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale dell'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, **ove necessario**, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'affidatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 28 D.lgs. 36/2023), l'operatore economico prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'affidatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

L'affidatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Il Dirigente/Rup
Dott.ssa Annamaria Manca



ANNAMARIA
MANCA
21.09.2026
12:38:58
GMT+02:00